



---

## Nota informativa n. 32 del 24/07/2020

### Stato dell'arte della Riforma

Il progetto non prevede un servizio di consulenza ma oggi è arrivato un quesito sul regime fiscale che un'associazione di promozione sociale deve applicare nel 2020 per cui cogliamo l'occasione per ricordare come comportarsi quest'anno e qual è lo stato dell'arte della Riforma.

#### 1) Disciplina fiscale: nulla (o quasi) è ancora cambiato per il 2020.

Sotto il profilo delle entrate da assoggettare ad IVA e ad imposte dirette non è cambiato ancora nulla: le associazioni di promozione sociale continuano ad applicare gli articoli 143 e 148 del Testo Unico delle imposte sui redditi per cui non versano le imposte su quote o contributi associativi, corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali, contributi liberali, attività convenzionate con Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto attività con finalità sociali riconducibili ai fini istituzionali dell'associazione (queste ultime sono però soggette ad IVA, qualora non abbiano ad oggetto servizi esenti dall'imposta, così come sono soggetti ad IVA i servizi di turismo sociale offerti ai propri soci).

Se l'associazione ha la partita IVA ed ha optato per il regime 398 continua ad applicare questo regime.

La disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore, sia per quanto concerne il trattamento fiscale delle entrate (artt. 79 e 85 del CTS) che per quanto concerne il regime fiscale dell'attività commerciale eventualmente esercitata (artt. 87 e 80 del CTS) entrerà infatti in vigore solo a partire dall'esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a condizione che la Commissione europea dia l'assenso ai nuovi regimi fiscali.

Poiché il Decreto sul RUNTS non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (dopo l'approvazione del Decreto in ogni caso è necessario attendere i provvedimenti attuativi regionali oltre alla realizzazione del supporto informatico) è verosimile che il Titolo X del Codice, dedicato alla parte fiscale, in realtà non entri in vigore nel 2021.

Si ricorda che alcune disposizioni fiscali contemplate dal citato Titolo X del Codice sono però già operative per le associazioni di promozione sociale<sup>1</sup>, quali:

- 1) l'articolo 82, relativo alle imposte indirette;
- 2) l'articolo 83, relativo agli incentivi fiscali alle erogazioni liberali;
- 3) l'articolo 85, comma 7, in virtù del quale *"I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società"*.



## 2) Il bilancio di esercizio

Le associazioni che hanno esercizio solare (1° gennaio – 31 dicembre) adotteranno il nuovo schema di bilancio obbligatoriamente con riferimento all'esercizio del 2021, anche se in realtà il bilancio chiede il dato comparativo dell'anno precedente per cui si ritiene, ma sul punto si attendono conferme dal Ministero, che sia necessario riclassificare il bilancio relativo al 2020 con quello schema. Le associazioni con esercizio diverso da quello solare (per esempio 1° settembre/31 agosto) dovranno approvare il bilancio secondo il nuovo schema con riferimento all'esercizio 2020/2021, fatta salva la necessità di riclassificare il bilancio relativo al 2019/2020.

Si ricorda che gli schemi di bilancio sono stati adottati con il Decreto del 5/3/2020.

## 3) Il bilancio sociale

È già in vigore l'obbligo di dotarsi di bilancio sociale ma, si ricorda, solo per le associazioni di promozione sociale con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

Lo schema di bilancio sociale è stato approvato con Decreto ministeriale del 4/7/2019.

## 4) La disciplina civilistica

Sono già in vigore tutte le disposizioni civilistiche contenute nel Codice del Terzo Settore per cui:

- a) il numero minimo di soci è sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello citato, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo (si ritiene che tale disposizione non sia applicabile finché non entrerà in funzionamento il RUNTS).  
Si segnala che gli Uffici della Regione nella periodica attività di verifica delle associazioni iscritte stanno chiedendo il libro soci;
- b) i soci collettivi devono essere prevalentemente associazioni di promozione sociale. Il Codice prevede infatti che *“Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.”* Tra i soci senza scopo di lucro possono essere annoverate le Pubbliche Amministrazioni alle condizioni approfondite nella Nota informativa 28/2020;
- c) l'associazione deve avvalersi prevalentemente dell'**attività di volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.  
L'associazione deve **assicurare** i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi: le associazioni che assicurano i soci attraverso il c.d. tesseramento, in quanto affiliate ad Enti Nazionali, devono verificare che la polizza rispetti tali caratteristiche e sia espressamente legata all'attività di volontariato svolta.

Il Codice rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'individuazione di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e la disciplina dei relativi controlli ma il Ministero del Lavoro ([circolare del 27 dicembre 2018 n. 20](#)) nelle more dell'approvazione del Decreto ritiene la disposizione dotata in ogni caso di immediata efficacia.

Non è dato sapere con quali modalità attivare il registro dei volontari, aspetto che verosimilmente sarà affrontato nell'emanando Decreto. Si consiglia in ogni caso di seguire le indicazioni a suo tempo offerte per le organizzazioni di volontariato<sup>ii</sup>.

## 5) I rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli istituti della coprogrammazione e coprogettazione disciplinati dall'articolo 55 del Codice, così come la disciplina delle convenzioni che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare con le associazioni di promozione sociale contenuta nell'articolo 56 sono pienamente entrate in vigore.

Si evidenzia che sul tema è di recente intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza n. 131 del 20/05/2020) evidenziando come gli istituti della coprogrammazione e coprogettazione, di cui all'art. 55 del CTS, pongono in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, nel rispetto dei principi della legge sul procedimento amministrativo nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS ed esclusivamente nei loro confronti.

Ai soli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. *“Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.*

<sup>i</sup> Ex art. 104 CTS

<sup>ii</sup> Decreto ministeriale 14 febbraio 1992 *“Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima”.*

1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.



---

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

**2. Polizze assicurative.**

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.

3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3.

**3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato.**

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

**4. Controllo.**

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.